



# COMUNE DI NARNI

Provincia di Terni

## REGOLAMENTO

### SAGRE E FESTE POPOLARI

Articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2

“Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività  
Temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”

Art. 2 – Durata dell’attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari.....	2
Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni .....	2
Art. 4 – Prodotti.....	4
Art.5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali.....	4
Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale .....	5
Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione .....	6
Art. 8 – Indicazioni all’utenza .....	6
Art. 9 – Dichiarazioni facoltative .....	6
Art.10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico .....	6
Art.11 – Servizi igienici .....	7
Art.12 – Titoli di esercizio dell’attività .....	7
Art. 14 – Manifestazioni storiche .....	8
Art.15 – Controlli e sanzioni .....	8
<b>Art. 15 – controlli e sanzioni</b>	

**Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Narni , in attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale "21 gennaio 2015, n. 2 "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande".
2. Per sagre e feste popolari, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 2/2015 e del presente regolamento, si intendono le manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima ed integralmente corrispondenti, quanto ad ambito di applicazione, alle manifestazioni di cui alle tipologie a) e b) del comma 1, dell'articolo 2 dell'abrogata l.r. n. 46/1998, come da espressa indicazione regionale.
3. In relazione a quanto specificato al comma 2, non sono soggette alla disciplina del presente regolamento e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni, diverse da sagre e feste popolari, aventi carattere occasionale o di eventi straordinari. Rientrano senz'altro tra tali manifestazioni quelle per le quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
  - a) la natura e la finalità non consistano nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
  - b) la denominazione o la pubblicità dell'evento o della manifestazione non contengano i termini "sagra" o "festa popolare";
  - c) la somministrazione di alimenti e bevande rivesta carattere accessorio;
  - d) abbiano durata non superiore a tre giorni.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico e a manifestazioni temporanee dove la somministrazione di alimenti e bevande riveste carattere puramente accessorio quali ad esempio quelle in occasione di mostre e convegni, tornei sportivi, sfilate di moda e similari

#### **Art. 2 – Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari**

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della legge regionale n. 2/2015, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell'attività, nei corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni, anche non continuativi.

#### **Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni**

1. Ai fini di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015, il territorio comunale è suddiviso nei seguenti ambiti così come definiti dalla cartografia allegata sub a):

- a) Zona 1 - Centro storico del capoluogo;
  - b) Zona 2 - Narni Scalo;
  - c) Zona 3 comprendente le frazioni di Cigliano, La Quercia, Capitone e Tre Ponti;
  - d) Zona 4 comprendente le frazioni di Itieli, Altrocanto, Sant'Urbano, Santa Lucia, Ponte Aia, Case Erbabigia, Ponte San Lorenzo e Faiola;
  - e) Zona 5 comprendente le frazioni di Treie, Taizzano e San Liberato;
  - f) Zona 6 comprendente le frazioni di Stifone, Montoro e Nera Montoro;
  - g) Zona 7 comprendente le frazioni di Vigne, Gualdo, Guadamello, San Vito, Schifanoia, Moricone e Testaccio;
  - h) Zona 8 - Resto del territorio.
2. E' fatto divieto di svolgimento di una sagra o festa popolare nel medesimo ambito territoriale:
- a) durante lo svolgimento di altra sagra o festa popolare;
  - b) prima che siano decorsi dieci giorni dal termine di altra sagra o festa popolare.
3. Il divieto di cui al comma 2, lettera b) non trova applicazione quando la nuova manifestazione è sostanzialmente diversa dalla precedente e, in particolare, quando viene presentata con diversa denominazione, con autonomi messaggi pubblicitari, e concorra una delle seguenti ipotesi:
- a) una manifestazione consista in una sagra ed un'altra in festa popolare;
  - b) sia organizzata da altro soggetto e si svolga in una diversa ubicazione, pur se nel medesimo ambito territoriale;
  - c) sia organizzata da altro soggetto, per prodotti diversi rispetto alla manifestazione precedente trattandosi di sagre;
  - d) sia organizzata dal medesimo soggetto, ma in luogo diverso, pur se nel medesimo ambito territoriale, e per prodotti diversi trattandosi di sagre.
4. In caso di più domande, pervenute nel medesimo periodo utile ai fini dell'inserimento nel calendario regionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari programmate nello stesso ambito in periodo coincidenti è data precedenza alla domanda relativa alla manifestazione svolta per il maggior numero di anni a partire dal 2006, secondo la documentazione agli atti del Comune.
- In caso di ulteriore parità si provvederà a scegliere la manifestazione da inserire nel calendario regionale tramite sorteggio.
5. La previsione di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015 con i comuni limitrofi e gli altri soggetti ivi specificati è da intendersi facoltà attivabile in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

#### **Art. 4 – Prodotti**

1. Ai fini del presente regolamento costituiscono singoli prodotti, anche quelli caratterizzati da differente luogo di produzione o di lavorazione o dalle modalità di preparazione o di lavorazione.
2. Ogniqualevolta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero di essi.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 “Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità”, si intendono per:
  - a) *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
  - b) *prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;
  - c) *prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;
4. Ai fini di un miglioramento qualitativo e di una maggiore specializzazione delle sagre e delle feste popolari i prodotti di cui al comma 3, lettera b) devono comunque provenire da una distanza massima di 60 km dal luogo di svolgimento dell'evento
5. La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2015, è unica e cumulativa per i prodotti indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo, eventualmente integrati dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2015.

#### **Art.5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 2/2015, sono riconosciuti i prodotti tipici locali, le lavorazioni e preparazioni caratterizzanti delle sagre riportati nell'allegato sub b).
2. La modifica o la integrazione dell'allegato sub b) sono disposte con Determinazione Dirigenziale in seguito a specifica richiesta delle Organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative o delle Associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari o dal singolo organizzatore di sagre o feste popolari e da chiunque vi abbia interesse, acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente.
3. Al fine di consentirne la valutazione, le istanze di modifica e integrazione dell'allegato sub b) debbono essere inoltrate almeno quindici giorni prima della richiesta di inserimento in calendario della sagra cui eventualmente si riferiscono e contenere dettagliata relazione

riportante la descrizione del prodotto, lavorazione o preparazione da includere e/o escludere dall'allegato sub. b). La scelta dovrà rispettare i principi di rappresentatività culturale e/o identitaria del prodotto stesso rispetto al territorio.

#### **Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale**

1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione esclusivamente facendo uso del modello approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 142 del 9 febbraio 2015 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Non è richiesto assolvimento di imposta di bollo.
2. L'istanza deve essere inoltrata al comune non prima di centoventi e non oltre sessanta giorni prima della data di inizio della sagra o della festa popolare.
3. In presenza di comprovati motivi, il Dirigente U.O. Sviluppo Economico, tenuto conto anche della natura e rilevanza della manifestazione, può accogliere istanze inoltrate fino a dieci giorni prima della data prevista per la manifestazione. L'eventuale provvedimento di diniego di accoglimento di istanze tardive è immediatamente comunicato all'organizzatore.
4. Ricevuta l'istanza di iscrizione, il Dirigente U.O. Sviluppo Economico verifica la regolarità formale e la completezza di compilazione del modello, quanto alle dichiarazioni circa il rispetto dei parametri, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 2/2015 ed al presente regolamento.
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 abbia dato esito positivo si trasmette alla Regione i relativi dati al fine dell'inserimento nel calendario regionale; in caso contrario assegna all'interessato 07 giorni per provvedere alle necessarie integrazioni o correzioni, a tal fine indicate, pena l'archiviazione dell'istanza, o a rinnovare l'inoltro del modello nel caso di carenza o erroneità di elementi essenziali.
6. Nell'ipotesi di istanza di iscrizione nel calendario regionale di sagra o festa popolare il cui periodo di svolgimento si sovrappone, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, con quello di altra sagra o festa popolare già richiesta nel medesimo ambito territoriale, l'ufficio competente comunica al successivo richiedente il diniego di iscrizione, indicando contestualmente la prima data utile in cui è possibile dare inizio alla sagra o festa popolare.
7. Dell'avvenuta trasmissione alla Regione dell'istanza di inserimento in calendario è data all'interessato una comunicazione che, trattandosi di sagra, ha valore di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
8. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

### **Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione**

1. Le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al comune dall'organizzatore che ne indica i motivi ed accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui all'articolo 3.
2. Le istanze di modifica della tipologia di manifestazione già iscritta in calendario regionale, da sagra a festa popolare e viceversa, debbono essere prodotte entro quindici giorni prima la data di svolgimento della manifestazione, debbono essere esaurientemente motivate e sono accolte, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 in tema di sovrapposizione delle manifestazioni.

### **Art. 8 – Indicazioni all'utenza**

1. Sono assolti, mediante comunicazione al comune unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione l'elenco dei fornitori, nonché esposizioni di cartelli, posizionati in modo ben leggibile presso le casse o i punti di ordinazione di alimenti e bevande:
  - a) l'obbligo di indicazione, per ciascuna pietanza e bevanda, del luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2015;
  - b) la comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale;
2. Qualora per la sagra o la festa popolare è fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni di cui al comma 1 sono in essa riportate.

### **Art. 9 – Dichiarazioni facoltative**

1. Le dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità per le sagre, nonché di utilizzazione di almeno il sessanta per cento di prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità per le feste popolari sono rese al Comune contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario regionale e con essa trasmesse alla Regione.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, se rese, debbono essere anche comunicate all'utenza con le medesime modalità di cui all'articolo 8.

### **Art.10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico**

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione e all'intrattenimento e allo spettacolo.
3. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l'area coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché l'area scoperta occupata da tavoli, sedie, tavolate, panche per il consumo di alimenti e bevande.

4. Per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune e le piste da ballo.
5. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) si dispone:
  - a) l'esonero da quantità minime di parcheggio, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono nei centri storici e nelle eventuali altre zone A dello strumento urbanistico;
  - b) la riduzione al 50% dei valori indicati al comma 1, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono entro un raggio di cinquanta metri dal confine delle aree di cui alla lettera a).
6. L'eventuale richiesta di riduzione delle quantità minime di parcheggio, fuori dei casi di cui al comma 5, deve essere inoltrata unitamente alla richiesta di iscrizione al calendario e risultare esaurientemente motivata e può essere concessa nel rispetto delle esigenze di circolazione, traffico e sicurezza.
7. Le aree destinate a parcheggio possono essere reperite, nei limiti degli spazi pubblici o privati messi a disposizione, anche provvisoriamente e su terreni di natura agricola in qualunque zona dello strumento urbanistico.
8. Le modalità di calcolo di cui al presente articolo sono utilizzate anche per la definizione degli spazi riservati al pubblico di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, della legge regionale n. 2/2015.

#### **Art.11 – Servizi igienici**

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti anche in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che:
  - a) il percorso sia breve ed agevole;
  - b) l'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
  - c) non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.

#### **Art.12 – Titoli di esercizio dell'attività**

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in materia di notifica igienico sanitaria (n.i.a.), in tema di pubblico spettacolo, emissioni sonore e smaltimento rifiuti, limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.

2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini nonché del Piano comunale di classificazione acustica.

### **Art. 13 – Spettacoli e intrattenimenti pubblici**

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo, così come individuate dalle Legge Regionale 06 giugno 2002, n. 8 e relativo Regolamento d'attuazione (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni di partito, di beneficenza) sia al chiuso che all'aperto, sono soggette al rilascio di titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 68/69 TULPS.
2. In caso di intrattenimento e spettacolo che si svolge entro le ore 24.00 del giorno d'inizio la licenza art. 68/69 TULPS è sostituita da segnalazione certificata d'inizio attività che produce effetti nel momento della consegna.
3. Per gli orari si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 7 aprile 2016
4. Dovranno comunque essere rispettati i limiti di emissioni sonore previste dalla vigente normativa. Eventuali deroghe circa gli orari di emissioni delle fonti sonore potranno essere richieste e concesse dal Sindaco in occasioni particolari contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento consegnando anche valutazione d'impatto acustico.

### **Art. 14 – Manifestazioni storiche**

1. Fatta salva la necessità dei titoli autorizzatori per l'esercizio delle attività svolte, in relazione agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento alle manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, si applica esclusivamente l'obbligo di somministrare ed indicare nel menù proposto prodotti che devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

### **Art.15 – Controlli e sanzioni**

1. La violazione alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste nell'articolo della Legge Regionale.



2. Il controllo del rispetto, durante l'effettivo svolgimento delle sagre e delle feste popolari, di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, è effettuato dagli organi di Polizia Municipale e Provinciale a campione, sulla base degli elenchi a tal fine trasmessi dall'ufficio competente.
3. Il controllo sulla provenienza del prodotto e sul rispetto delle percentuali dichiarato in sede di domanda da parte degli organizzatori di sagre e feste popolari è effettuato a fine anno di svolgimento a campione mediante l'acquisizione delle fatture
4. Il controllo è altresì effettuato, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, in presenza di esposto scritto, purché circostanziato nei fatti denunciati e firmato da chi se ne assume la responsabilità, anche per eventuali danni in caso di esposto infondato.
5. I provvedimenti di immediata interruzione di sagre e feste popolari non inserite in calendario, di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2015, sono preceduti da formale contestazione ed hanno validità a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo per consentire eventuali controdeduzioni.
6. I servizi di vigilanza nelle feste e sagre sono svolti da personale iscritto agli elenchi prefettizi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, o da altro personale qualificato.